

Antiriciclaggio: cosa cambia con la revisione della LRD dal 1° ottobre 2026

Dal **1° ottobre 2026** entrerà in vigore in Svizzera la revisione della **Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)**, che rafforza il dispositivo svizzero di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e della criminalità finanziaria.

La revisione si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della normativa svizzera volto ad aumentare la trasparenza e a ridurre il rischio che strutture societarie e determinate attività professionali possano essere utilizzate per finalità illecite.

Una delle principali novità riguarda l'**estensione degli obblighi di diligenza a determinate attività di consulenza professionale considerate a rischio**. L'attenzione non riguarda quindi esclusivamente gli intermediari finanziari tradizionalmente soggetti alla normativa antiriciclaggio, ma si estende a determinate prestazioni professionali che, per la loro natura, possono essere maggiormente esposte al rischio di riciclaggio di denaro.

Tra le attività interessate rientrano, in particolare, **determinate operazioni immobiliari e alcune attività connesse alla costituzione o alla strutturazione di persone giuridiche**.

L'estensione della LRD non comporterà tuttavia un assoggettamento generalizzato di ogni attività di consulenza o di ogni fiduciaria. L'applicazione dei nuovi obblighi dipenderà dalla **natura concreta dell'attività svolta** e dalle condizioni stabilite dalla normativa.

Sarà quindi necessario verificare caso per caso se una determinata prestazione professionale rientri nel campo di applicazione delle nuove disposizioni. Per fiduciarie, consulenti e altri professionisti potenzialmente interessati diventerà particolarmente importante analizzare le attività effettivamente offerte alla clientela e individuare quelle che possono comportare l'applicazione degli obblighi previsti dalla LRD.

La revisione della LRD fa parte di un più ampio rafforzamento del sistema svizzero contro il **riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità finanziaria**. L'obiettivo è aumentare la capacità di individuare e gestire i rischi connessi a determinate operazioni e strutture, estendendo gli obblighi di diligenza anche ad attività professionali che possono svolgere un ruolo significativo nella costituzione, organizzazione o gestione di determinate strutture patrimoniali e societarie.

Per i professionisti interessati, l'entrata in vigore della revisione rende opportuno effettuare una valutazione preventiva delle proprie attività. Non sarà sufficiente considerare genericamente la propria qualifica professionale: occorrerà verificare **quali servizi vengono concretamente prestati, in quali circostanze e nell'ambito di quali operazioni**.

La stessa fiduciaria, ad esempio, potrà svolgere attività che rientrano nel nuovo campo di applicazione della LRD e altre che ne rimangono escluse. Diventerà quindi importante classificare correttamente i servizi offerti e, laddove necessario, predisporre procedure interne adeguate per adempiere ai nuovi obblighi di diligenza.

L'entrata in vigore della revisione della LRD rappresenta quindi un passaggio importante soprattutto per i professionisti che operano nell'ambito della consulenza societaria, immobiliare e della strutturazione di persone giuridiche.

In vista del **1° ottobre 2026**, fiduciarie e consulenti dovrebbero verificare se e in quale misura le attività svolte rientreranno nel nuovo perimetro normativo e valutare gli eventuali adeguamenti organizzativi e procedurali necessari.

La revisione non introduce un assoggettamento indistinto di tutto il settore della consulenza, ma richiede una maggiore attenzione alla **natura concreta delle prestazioni svolte e ai rischi associati alle singole operazioni**.

La revisione non introduce un assoggettamento indistinto di tutto il settore della consulenza, ma richiede una maggiore attenzione alla **natura concreta delle prestazioni svolte e ai rischi associati alle singole operazioni**. Si basa quindi su una **sequenza informativa che parte dal socio o azionista, passa attraverso la società e arriva infine al Registro per la trasparenza**.

